DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1988

relativa ad uno stanziamento alla Francia di risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

(88/134/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità [2], in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [4], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che per realizzare il piano di fornitura di derrate alimentari agli indigenti, al cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1988, è necessario ripartire le risorse tra gli Stati membri; che per agevolare l'attuazione del piano occorre precisare il tasso di cambio da utilizzare per la conversione dell'ECU nelle monete nazionali, tenendo presente che detto tasso deve rispecchiare la realtà economica;

considerando che attualmente disponiamo dei dati statistici che consentono di valutare il numero degli indigenti in ogni Stato membro;

considerando che il 10 dicembre 1987 la Francia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di dare il via al piano sul suo territorio, indicando i quantitativi di prodotti che intenderebbe distribuire; che, con decisione 87/596/CEE [5], la Commissione ha approvato uno stanziamento iniziale di risorse alla Francia; che l'8 febbraio 1988 la Francia ha chiesto ulteriori fondi per proseguire l'azione; che è auspicabile, fatti salvi eventuali stanziamenti ulteriori in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3744/87, procedere all'assegnazione definitiva delle risorse necessarie per l'attuazione del piano in Francia;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Si procede al seguente stanziamento delle risorse di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione:

Francia: 16,35 milioni di ECU.

Tale importo deve essere convertito in moneta nazionale avvalendosi del tasso in vigore il 4 gennaio 1988 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Fermo restando il massimale di cui al paragrafo 1, possono essere ritirati dall'intervento ai fini della loro distribuzione in Francia, i seguenti quantitativi di prodotti:

— fino a 2 050 t di frumento tenero,
— fino a 4 850 t di frumento duro,
— fino a 1 300 t di burro,
— fino a 3 100 t di carni bovine.

3. I quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere ritirati a decorrere dal 15 dicembre 1987.

Articolo 2

La presente decisione comprende i quantitativi e le risorse stanziate alla Francia con decisione 87/596/CEE della Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 1987.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 361 del 22. 12. 1987, pag. 27.